



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

SEDE NAZIONALE
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6
TELEFONO 06 47531
TELEFAX 06 4753208
E-MAIL: info@uil.it

SEDE EUROPEA
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE
BOULEVARD ROY ALBERT II, 5
B-1210 BRUXELLES
TELEFONO 003222183055
E-MAIL: bruxelles@uil.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETARIA CONFEDERALE

Data 24 Febbraio 2015
Protocollo: 57/15/ML/cm
Servizio: Sviluppo Sostenibile Salute e Sicurezza
Bilateralità Cooperazione
Oggetto: Ministero della Giustizia – Decreto attuativo in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro n. 201 del 18 novembre 2014.

- A tutte le strutture UIL

CIRCOLARE N. 20

LORO SEDI

In data 20 gennaio 2015 è uscito in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero della Giustizia attuativo del D. Lgs n.81/08 sulla base dell'art.3 comma 2.

Tale Articolo del D. Lgs. 81/08 prevede che, nei riguardi delle strutture giudiziarie e penitenziarie, le norme siano applicate tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate con apposito Decreto Ministeriale, ora finalmente emanato.

Il Decreto in oggetto disciplina l'organizzazione delle attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della Giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie (*art. 1*).

L'articolo 2 tratta le modalità e le particolari esigenze presenti ed elenca gli interventi da svolgersi nelle strutture carcerarie.

L'articolo 2 individua anche gli obblighi del datore di lavoro ovvero quello di assicurare nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti.

Il decreto evidenzia come le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per l'intero edificio (*vedi artt.2.4*).

L'articolo 3 riguarda il Servizio di Prevenzione e Protezione che nell'ambito delle strutture carcerarie è espletato da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs n.81/2008.



Nelle strutture con più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

L'articolo 4 riguarda il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che viene eletto nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le Organizzazioni Sindacali e l'ARAN e con le procedure di cui al D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, per la Polizia penitenziaria; essi operano negli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale come rappresentanti del personale di Polizia penitenziaria e dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione.

Il Rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni.

Fra le peculiarità, i Rappresentanti per la Sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di Vigilanza (regolato all'articolo 7). Si ricorda che nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del D. Lgs n. 81/08 concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza.

Con l'articolo 5 viene regolato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

E' vietata la sua divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di cui vengono dettati specifici criteri (art. 5.1).

Il DUVRI viene sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione.

Non va allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione.

Deve essere custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto.

L'articolo 6 riguarda la sorveglianza sanitaria, la quale viene effettuata dal Medico Competente (in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n.81/08).

L'articolo 7 tratta della vigilanza e assegna in via esclusiva al Servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie, le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico.



Il Decreto è entrato in vigore dal 04/02/2015.

Vi informiamo inoltre che nelle prossime settimane verrà organizzata una iniziativa congiunta tra la UIL Confederale e la UIL PA Penitenziari per un approfondimento sul tema in oggetto ed in generale sulle questioni di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)

IL SEGRETARIO GENERALE UIL PA PENITENZIARI
(Eugenio Sarno)